AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - ANNUALITÀ 2025.

Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n. 41/9 del 01/12/2023 "Definizione criteri e modalità di attuazione per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7 e legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 2, comma 4. Approvazione preliminare".

Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n. 45/26 del 20/12/2023 "Disposizioni in materia di commercio. Definizione criteri e modalità di attuazione per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio. Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 7 e legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 2, comma 4. Approvazione definitiva".

Legge regionale 22/2022, "Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio", art 2 comma 4.

Legge regionale 17/2023, art. 14 commi 3, 4 "Modifiche alla legge regionale 1/2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie".

Deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n. 4/160 del 15/02/2024 con la quale l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna è stata confermata quale soggetto attuatore per la gestione della misura prevista dalla legge regionale 17/2023.

Legge regionale 13/2024, "Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio".

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/14 del 25/09/2024 "Bozza di convenzione tra l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e Unioncamere per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese operanti nel settore del commercio.

INDICE

Sommario

1. PREMESSA 3
2. DEFINIZIONI 4
3. OGGETTO 5
4. DOTAZIONE FINANZIARIA 6
5. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI 6
6. ATTIVITA' COMMERCIALE 8
7. SETTORI ESCLUSI 10
8. SPESE AMMISSIBILI 11
9. LIMITI 14
10. CUMULO 14
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 14
12. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 15
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 16
14. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 17
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 18
16. VERIFICA REQUISITI ED ESITO 18
17. RINUNCIA 19
18. OBBLIGHI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA, CONTROLLI E REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 19
19. DIVIETO DI PANTOUFLAGE 21
20. RUP 21
21. RICORSI 22
22. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE 22
23. QUESITI E CHIARIMENTI 22
24. PRIVACY 22
25. DISPOSIZIONI FINALI 27

1. PREMESSA

La Legge Regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 2, comma 4 ha previsto la concessione di contributi in conto capitale pari a euro 15.000.000,00 per sostenere le imprese operanti in Sardegna che esercitano attività commerciale.

Con deliberazioni n. 41/9 del 1/12/2023 e n. 45/26 del 20/12/2023 della Giunta della regione autonoma della Sardegna sono state approvate le direttive inerenti alle modalità ed ai criteri di attuazione per la concessione dei contributi in materia di commercio ed è stata individuata l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna (di seguito denominata "Unioncamere"), quale soggetto attuatore per la gestione della misura indicata.

Con Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 17 – art. 14 comma 3, è stato disposto il rifinanziamento dell'intervento di cui sopra per l'annualità 2023, ed è stata autorizzata l'ulteriore spesa di euro 20.500.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale.

Attraverso le leggi regionali n. 22/22 e n. 17/23 il valore totale dei contributi da erogare è aumentato a euro 35.500.000,00.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il presente Avviso costituisce attuazione di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/14 del 25/09/2024 e dalle leggi regionali sopra indicate da cui discende ed è stato redatto in conformità alle "Disposizioni Attuative per la concessione di contributi in conto capitale per le operazioni di credito agevolato alle attività commerciali", pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, all'indirizzo www.regione.sardegna.it

Le imprese interessate e in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso sono invitate a partecipare alla procedura, con le modalità e nel rispetto dei termini di seguito indicati.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi e non vincola in alcun modo le CCIAA e/o il soggetto attuatore che avranno facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.

La procedura di presentazione dell'istanza si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma e-procurement "SIPES" (di seguito denominata "Portale") accessibile all'indirizzo https://sipes.regione.sardegna.it/sipes, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005.

La fase di gestione istruttoria e amministrativa del presente Avviso pubblico è affidata da Unioncamere, per il tramite della Camera di commercio capofila, a TecnoServiceCamere S.C.p.A. (di seguito denominata "TSC"), con sede legale in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma e sede amministrativa in Via Perugia, 62 - 10152 Torino, organismo consortile del sistema camerale e

soggetto tecnico specializzato, mentre l'erogazione del contributo economico alle imprese beneficiarie sarà gestito dalle Camere di Commercio per competenza territoriale (di seguito denominate "CCIAA"). Nelle diverse fasi del procedimento Unioncamere opererà attraverso le CCIAA e TSC.

2. DEFINIZIONI

- per «MPMI» si intende micro, piccola e media imprese;
- per «impresa» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- per «operativa» ai fini delle presenti disposizioni, si intende l'impresa con unità produttiva in Sardegna;
- per «Soggetto Intermediario» si intende l'Ente Unioncamere, che previa stipula di apposita convenzione con la Ras, è incaricato delle attività di istruttoria e successiva fase esecutoria per la concessione del contributo in conto capitale e per l'incremento occupazionale;
- per «Soggetto Terzo Attuatore» si intende il soggetto che può essere incaricato dall'ente intermediario per lo svolgimento delle operazioni, in tutto o in parte, relative al servizio di istruttoria e/o successiva fase esecutoria per la concessione del contributo in conto capitale e per l'incremento occupazionale;
- per «Soggetto proponente» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente intervento;
- per «Soggetto presentatore» si intende il soggetto delegato dal soggetto proponente per la presentazione della domanda;
- per «Soggetto beneficiario» si intende la persona giuridica ammessa a beneficiare degli aiuti di cui al presente Bando;
- per «relazione descrittiva» si intende l'elaborato presentato dal soggetto proponente unitamente alla domanda di accesso, che descrive la situazione dell'impresa, le tappe essenziali e l'oggetto dell'intervento;
- per «unità produttiva» si intende la struttura e/o l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività economica cui si riferisce l'investimento, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni;
- per «mezzo mobile» si intende un automezzo targato e attrezzato con beni, facenti parte del programma degli investimenti, senza i quali l'attività economica ammessa alle agevolazioni non

può essere svolta. L'automezzo deve essere, inoltre, identificato come un bene non ad uso promiscuo;

- per «operazione di credito» si intende il finanziamento obbligatorio erogato da una Banca iscritta all'Albo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 385/1993, a favore del soggetto proponente;
- per «ULA» si intende Unità Lavorative per Anno.

3. OGGETTO

Il presente Avviso prevede azioni di intervento volte a sostenere gli investimenti in beni strumentali, ossia in tutti quei beni idonei ad essere direttamente impiegati nell'espletamento delle attività commerciali dell'impresa: la valutazione con la quale stabilire se un bene sia o meno da ritenersi strumentale all'esercizio dell'attività commerciale è ad insindacabile giudizio dell'istruttore, il quale, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere all'impresa proponente di fornire una dettagliata relazione circa l'utilizzo del bene e la sua strumentalità rispetto all'attività commerciale esercitata.

Il sostegno è concesso a favore delle imprese che svolgono attività commerciali attraverso l'erogazione di:

1. un contributo a fondo perduto in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa ammissibile documentata al netto di imposte (calcolato sulle operazioni di credito effettuate dalle Banche iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 385/1993);
2. un contributo premiale in conto esercizio attribuito ai soggetti proponenti che contemporaneamente alla realizzazione dell'investimento incrementino la forza lavoro. Tale incremento dovrà risultare da apposita relazione tecnica asseverata presentata da un professionista regolarmente iscritto all'albo (consulente del lavoro, commercialista) che dovrà evidenziare un aumento delle ULA in carico al proponente, determinato tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e la stessa data dell'anno precedente. Il contributo previsto sarà pari a euro 5.000,00 per ogni ULA di incremento certificato nella predetta relazione, fino a un massimo di euro 15.000,00.

I contributi verranno assoggettati alla ritenuta del 4% nei casi previsti dalla normativa vigente. Le CCIAA e TSC provvederanno allo svolgimento del servizio di istruttoria e alla successiva fase esecutoria per la concessione di contributi in conto capitale e per la concessione delle premialità ULA nella misura pari a euro 5.000,00 fino a un massimo di euro 15.000,00.

Le agevolazioni saranno erogate nei termini e con le modalità disciplinate dal presente Avviso.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate agli interventi di cui al presente Avviso è pari ad euro 35.500.000,00 quale contributo per gli investimenti in conto capitale e per l'incremento occupazionale.

Le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Sul sito istituzionale delle Camere di Commercio della Sardegna verrà comunicato il superamento della dotazione del bando sulla base delle domande presentate.

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria iniziale del Bando, sarà comunque consentito ai soggetti interessati la presentazione di ulteriori domande entro la data di presentazione indicata nell'Avviso Pubblico. Solo il 20% delle domande presentate oltre detto limite saranno immediatamente avviate ad istruttoria, ma queste ultime potranno essere finanziate solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria iniziale del Bando (presenza di economie o integrazioni della dotazione iniziale).

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procederà alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte

5. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI

Possono presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- **Requisiti di carattere generale:**

1. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
2. non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
3. non essere incorso nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
4. non essere stato escluso da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e non aver subito la revoca di quelli già concessi;
5. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS, INAIL ecc.);
6. ai sensi dell'art. 36 della L. 300/1970, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria;
7. aver attivato un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per la gestione delle transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto dell'investimento;

8. con riferimento all'impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, insussistenza, a qualsiasi titolo, di debiti nei confronti dell'Amministrazione regionale dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i debiti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, da parte dell'Amministrazione regionale al credito vantato;
9. di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione che eroga il contributo negli ultimi tre anni (dichiarazione pantouflage);
10. iscrizione nel Registro delle Imprese;
11. sede legale e/o operativa in Sardegna.

Detti requisiti devono essere posseduti a decorrere dalla data di stipula del finanziamento di cui al punto successivo e mantenuti per tutta la durata del contratto di concessione. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di cui al successivo paragrafo 18.

Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

- **Requisiti di tipo oggettivo:**

aver completato non prima di ventiquattro mesi precedenti la data del 05/10/2023 - ovvero non prima del 06/10/2021- oppure nel periodo intercorrente tra il 05/10/2023 e la data di presentazione della domanda di agevolazione:

a) un investimento all'interno del territorio regionale;
b) un contratto di finanziamento stipulato con una Banca iscritta all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 385/1993, a sostegno del predetto investimento;

per l'esercizio di una delle seguenti attività commerciali individuate con riferimento agli specifici codici ATECO indicati dalla Regione autonoma della Sardegna – RAS di cui alle seguenti attività:

- commercio al dettaglio di beni, in sede fissa (comprese le attività di commercio esercitate per mezzo di apparecchi automatici di generi alimentari e non alimentari in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche accessibili direttamente al consumatore finale) o ambulante e all'ingrosso;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni;

- tabaccai;
- edicole;
- ausiliari del commercio (limitatamente alle seguenti figure: Agente e Rappresentante di commercio, Commissionario);
- commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica, esclusivamente se congiunto, connesso e funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all'ingrosso già esercitata.

Si precisa che in ogni caso sono condizioni necessarie:

A. che l'investimento sia avviato. concluso e rendicontato nell'arco di 24 mesi;
B. non essere già stati beneficiari del medesimo contributo a valere sugli avvisi pubblici delle annualità precedenti (2022 e 2023) relativamente allo stesso investimento.

6. ATTIVITA' COMMERCIALE

Si specifica che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di agevolazione, farà fede l'attività commerciale desumibile dal codice ATECO posseduto dall'impresa, come indicato nella visura camerale alla data di presentazione dell'istanza. L'attività commerciale dell'impresa dovrà essere prevalente o secondaria, svolta all'interno della sede legale o dell'unità locale dell'impresa intendendosi quest'ultima come entità autonoma ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e) del decreto del ministero dello sviluppo economico 155/2011.

Nello specifico, per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. ristorante, magazzino, deposito, negozio, filiale, agenzia, etc.) trascritti nella visura camerale e ubicati anche in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività commerciali specifiche elencate nel presente articolo.

Saranno ritenute ammissibili le sole spese e i soli investimenti sostenuti all'interno della sede legale o dell'unità locale, come sopra definita, nella quale viene svolta un'attività commerciale primaria e relativamente al possesso del codice ATECO di riferimento, il quale dovrà essere selezionato, tra quelli puntualmente codificati, nell'apposita sezione del form di presentazione della domanda di agevolazione a cura del proponente.

È ammissibile al contributo l'investimento realizzato dall'impresa iscritta con codice ATECO secondario di natura commerciale, a patto che abbia realizzato l'investimento nell'unità locale nella quale esercita come attività primaria quella commerciale, risultante dal registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa abbia un'unica sede, che coincida con quella legale, è altresì ammissibile l'attività commerciale anche come secondaria (esempio dell'artigiano che svolge anche la vendita dei propri beni realizzati all'interno della stessa sede).

Con riferimento all'acquisto di un immobile si specifica che l'investimento è da ritenersi ammissibile nel caso in cui nel suddetto immobile sia esercitata anche un'altra attività di tipo artigianale o agricola o altro solo in proporzione alla quota funzionale all'attività commerciale.

Nel caso di richiesta alla Camera di commercio di nuova iscrizione o variazione di categoria – codice ATECO in itinere e non ancora perfezionata dalla competente CCIAA al momento di presentazione della domanda, l'impresa proponente potrà essere ammessa al contributo con riserva ma sarà necessario allegare alla domanda la copia della richiesta di iscrizione o variazione di categoria alla CCIAA.

Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dall'Avviso pubblico, l'accoglimento della domanda sarà subordinato all'esito positivo della nuova iscrizione o variazione di categoria comunicata dalla CCIAA competente per territorio e che in ogni caso dovrà essere rilevabile dalla visura camerale, a pena di decadenza del contributo, entro il termine di trenta giorni dalla data di chiusura del presente Avviso pubblico. L'efficacia dell'accoglimento della domanda decorrerà dalla data di presentazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3, della Legge Regionale 5/2006, recante la "Disciplina generale delle attività commerciali", che regolamenta la superficie delle medie strutture di vendita e le rapporta alla popolazione residente nei comuni di riferimento, la superficie destinata alla vendita non dovrà essere superiore al 50% dei limiti massimi previsti dalla norma citata, come di seguito indicati:

- 400 mq nei comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
- 600 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e sino a 10.000 abitanti;
- 900 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e sino a 50.000 abitanti;
- 1250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti o facenti parte di città metropolitana.

Con i termini di "popolazione residente" si intende quella risultante dalle elaborazioni Istat al 31/12/2024.

Per superficie di vendita si intende la somma delle superfici di vendita delle unità locali riconducibili al soggetto proponente ubicate nel territorio di riferimento (es. stesso Comune/Città metropolitana) presso il quale viene esercitata l'attività interessata dall'investimento.

Il citato requisito verrà verificato attraverso apposita autocertificazione e a campione attraverso i dati dichiarati nel SUAPE.

Per le domande presentate dagli esercenti il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione non è previsto il requisito della superficie di vendita.

7. SETTORI ESCLUSI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023 – articolo 1, paragrafo 1 – "Campo di applicazione", sono esclusi dall'applicazione del regime "de minimis", i seguenti aiuti:

a) concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
c) concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
d) concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
   i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
   ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
g) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del citato Regolamento, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto precedente opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento, si intende per:

a. trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b. commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la

vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono escluse dalle agevolazioni:

- le grandi strutture di vendita (aventi superfici maggiori ai limiti indicati dall'art. 4, comma 3 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5);
- le attività di vendita al dettaglio effettuate a favore di dipendenti, da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (spacci interni).

Per quanto non qui riportato si rinvia alla disciplina europea.

8. SPESE AMMISSIBILI

Saranno considerate ammissibili le spese rendicontabili riferite agli investimenti effettuati, sostenute non prima di ventiquattro mesi precedenti la data del 05/10/2023 - ovvero non prima del 06/10/2021- oppure nel periodo intercorrente tra il 05/10/2023 e la data di presentazione della domanda di agevolazione. In tutti i casi è condizione necessaria che l'investimento sia avviato, concluso e rendicontato nell'arco di 24 mesi.

La spesa minima ammissibile è pari a 5.000,00 euro. Non vi è alcun limite massimo di importo.

Sono considerate altresì ammissibili le spese sostenute con fondi propri dell'impresa, purché siano state effettuate con l'ausilio di un contratto di finanziamento di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute per l'investimento effettuato, a sostegno delle quali sono stati stipulati con le Banche i contratti di finanziamento, come specificato al precedente paragrafo n. 5, dette spese devono essere riconducibili ad una delle seguenti finalità:

a. all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile, qualora questo sia adiacente o in prossimità dell'attività commerciale, di superficie non superiore a quella dell'esercizio, per la realizzazione di parcheggi destinati ai soli sovventori di attività commerciale;
b. all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, le spese tecniche

di progettazione nonché l'acquisto delle aree indispensabili per lo svolgimento dell'attività commerciale;

c. all'acquisto di macchine, attrezzature fisse, mobili, impianti e arredi delle strutture commerciali, autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
d. all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dello sviluppo e/o miglioramento qualitativo del commercio elettronico, all'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie.

Con riferimento alle destinazioni sopra indicate, si precisa quanto segue:

- la costruzione dei fabbricati e l'ammodernamento strutturale devono eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo;
- nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinati cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai fabbricati utilizzati per l'attività commerciale dell'impresa;
- l'acquisto o la costruzione dei fabbricati a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività commerciale dell'impresa;
- qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività commerciale dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

Con riferimento agli acquisti di beni effettuati dall'impresa si precisa quanto segue:

A. acquisto beni immobili:

Per l'acquisto di beni immobili verrà agevolato un importo massimo pari al 25% del valore complessivo dell'immobile.

Non sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.

Non sono parimenti ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al comma precedente.

Sono invece ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni immobili, pervenuti a uno dei soggetti di cui al primo capoverso, per successione ereditaria, a condizione che cessi la partecipazione all'impresa dell'erede alienante.

L'acquisto dell'immobile verrà ammesso all'agevolazione a condizione che lo stesso non sia stato oggetto di agevolazione percepita dal precedente proprietario ovvero che siano trascorsi dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma di agevolazione (tale limitazione non ricorre nel caso in cui il soggetto intermediario abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni).

B. acquisto beni mobili:

per beni mobili, si intendono gli automezzi dotati di targa, utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale.

I beni mobili sono agevolabili esclusivamente per gli esercenti attività commerciali esercitate in forma ambulante (limitatamente all'acquisto di veicoli commerciali idonei, es. furgoni), ausiliari del commercio e per gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla L. 287/1991 e successive modifiche e integrazioni.

I beni ammissibili alle agevolazioni, in quanto destinati ad essere di ausilio all'attività per quanto riguarda la movimentazione di merci e prodotti, possono essere esclusivamente furgoni (di varie dimensioni) e/o autocarri con cassone (di varie dimensioni) con adeguato vano di carico, fiancate lamierate e una sola fila di posti anteriori (2/3) e non è ammissibile nessun altro genere di automezzo ancorchè immatricolati come autocarri.

Possono essere ammesse ad agevolazione altre tipologie di veicoli purché coerenti con le specifiche attività esercitate.

L'unica categoria di beneficiari per la quale è ammissibile qualsiasi tipo di automezzo senza limitazione alcuna è quella degli agenti di commercio, in quanto il mezzo mobile rappresenta oggetto imprescindibile nello svolgimento dell'attività, assimilabile alla sede di lavoro, acquisendo pertanto caratterizzazione rilevante rispetto al modello in relazione al prodotto commercializzato, alla tipologia ed ubicazione di clientela servita.

I contratti di finanziamento stipulati tra le imprese e le Banche di riferimento sono stipulati al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti. Il rischio del finanziamento resterà a completo carico della Banca.

Alla data di presentazione della domanda gli investimenti devono essere conclusi e rendicontati, ossia l'impresa commerciale deve aver interamente pagato il bene ed esserne in possesso, mentre l'intera restituzione del prestito non è un requisito necessario ai fini dell'ammissibilità e potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda.

Si precisa inoltre che, ai sensi delle direttive allegate alla D.G.R. 41/9 del 01/12/2023 ed approvate con D.G.R. n. 45/26 del 20/12/2023, le spese sostenute per la locazione finanziaria non sono ammissibili.

9. LIMITI

Il valore minimo dell'investimento oggetto di aiuto è pari a 5.000,00 euro di costi e spese ammissibili, al netto di IVA.

L'investimento non è soggetto ad alcun limite massimo di importo, tenendo presente che l'intervento regionale sarà erogato secondo la regola "de minimis", dettata dall'Unione Europea per disciplinare gli aiuti pubblici alle imprese (Regolamento UE n. 2831/2023 – G.U.U.E. IT serie L. del 15.12.2023).

La regola "de minimis" implica che l'impresa beneficiaria, così come definita dalla normativa nazionale e europea nel rispetto dei principi di "impresa unica", non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a € 300.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

10. CUMULO

Per quanto riguarda il regime di cumulabilità degli aiuti "de minimis "con altri aiuti si rinvia all'art. 5 del Regolamento UE n. 2831/2023.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni (contributo a fondo perduto e contributo per l'incremento occupazionale) sono concesse e erogate dalla CCIAA successivamente alla conclusione dell'istruttoria, previa esecuzione delle verifiche sul possesso dei requisiti (esito verifica DURC, esito verifiche articolo 48 bis D.P.R. n. 603/1973, esito verifica antimafia, esito verifiche registro debitori della Regione Autonoma Sardegna e pubblicazione scheda su Amministrazione Aperta).

Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione. A tal fine nella domanda di agevolazione dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice IBAN del conto corrente correttamente intestato all'Impresa richiedente sul quale effettuare l'accredito.

Il soggetto intermediario può concedere le agevolazioni sino al raggiungimento del plafond di risorse disponibili, raggiunto il quale verrà bloccata l'attività di istruttoria delle domande che saranno dichiarate decadute ad ogni effetto di legge.

12. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

12.1. UTILIZZO DEL PORTALE

Il Portale SIPES accessibile all'indirizzo https://sipes.regione.sardegna.it/sipes garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni vigenti.

Per l'utilizzo del Portale gli operatori economici devono essere in possesso di una firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata.

Al fine di poter operare con il Portale, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione.

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto delegato.

L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Portale, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura e, pertanto, l'operatore economico ha l'onere di inserire con cura i propri dati e verificarne la correttezza.

Per la registrazione e la predisposizione della domanda di partecipazione si rimanda allo specifico manuale messo a disposizione.

Esclusivamente per la risoluzione di eventuali problemi con l'utilizzo del Portale, inviare richiesta al seguente indirizzo: supporto.sipes@sardegnait.it

12.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La presentazione dell'istanza di partecipazione al Bando rappresenta accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nell'Avviso pubblico al quale la stessa si riferisce. La domanda potrà essere inoltrata tramite delega o procura rilasciata al "soggetto presentatore".

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale SIPES accessibile all'indirizzo https://sipes.regione.sardegna.it/sipes a partire dalle ore 10:00 del 6 maggio 2025 e entro il 5 giugno 2025.

Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Sono escluse dalla partecipazione alle agevolazioni domande presentate da soggetti proponenti privi dei requisiti richiesti nel presente Avviso.

Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente Bando e nell'Avviso e/o mancanti della sottoscrizione e degli allegati obbligatori.

Si precisa che le CCIAA e TSC non si assumono alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per tutte le operazioni d'investimento ammissibili ad agevolazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione indicata nell'apposito allegato e di seguito riportata in modo non esaustivo, pena la non ricevibilità:

A. modulo di domanda predisposto dal sistema informatico SIPES, contenente tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie previste nel presente Avviso;
B. dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (da allegare in caso di richiesta di contributo per un importo pari o superiore a 150.000,00 euro);
C. documenti di carattere generale:
    1. relazione descrittiva con indicazione del piano di investimento effettuato e delle voci di spesa con relativa valorizzazione. Dovrà essere evidenziata la congruità del predetto investimento in relazione all'attività economica esercitata. Non è richiesta l'indicazione degli importi relativi a costi di garanzia, incremento forza lavoro;
    2. documento di stipula del finanziamento bancario obbligatorio comprensiva del piano di ammortamento del finanziamento medesimo;
    3. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore (solo nel in caso di sottoscrizione da parte del procuratore);

4. procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo nel in caso di sottoscrizione da parte del Procuratore);

D. documentazione tecnica ed economica per la valutazione dell'investimento (come specificatamente riportata nell'apposito allegato). La documentazione progettuale relativa all'unità produttiva da realizzare in presenza di spese per opere murarie (piante, prospetti e sezioni) deve essere firmata digitalmente dal professionista abilitato.

Si precisa che, laddove resi disponibili, a pena di esclusione dovranno essere utilizzati i format predisposti e pubblicati sui siti camerali e dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione inserendoli nell'apposita sezione della piattaforma SIPES al momento dell'invio dell'istanza.

Nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) ai sensi della citata norma 4 del regolamento (ce) 10/03/2004 n. 448/2004, devono essere altresì prodotte:

1. una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
2. una dichiarazione sottoscritta da un perito iscritto all'albo professionale attestante che:
   - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
   - le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

14. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello.
Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità indicate nel presente Avviso pubblico.
Farà fede la data e l'ora di invio telematico certificata da SIPES.
Si precisa che l'ordine cronologico di invio telematico delle stesse costituisce unico elemento di priorità nell'assegnazione dell'aiuto, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.
L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto proponente, la tipologia di Piano e la congruità delle spese.
La verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione sarà effettuata dal Soggetto Istruttore e verterà sui contenuti riportati nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Qualora necessario potranno essere richieste integrazioni documentali e chiarimenti al soggetto proponente concedendo allo stesso un termine di **10 giorni** dalla ricezione per il riscontro. La richiesta sospende i termini di istruttoria della posizione. Il mancato rispetto delle modalità e dei termini per l'invio delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti comporta la decadenza della domanda.

È ammesso il soccorso istruttorio in tutti i casi in cui l'integrazione documentale o i chiarimenti su elementi esposti in domanda consentano di acquisire documenti o informazioni utili all'istruttoria senza che siano alterate le condizioni di partecipazione all'intervento da parte di tutti i proponenti (es. potrà essere richiesta la trasmissione di un documento previsto dall'intervento e utile ad accertare un fatto dichiarato o verificarlo ma non potrà essere integrato un documento relativo ad elementi necessari alla valutazione dei quali non si è resa dichiarazione nella domanda).

Le integrazioni dovranno essere inviate a pena di esclusione secondo le modalità e nei termini indicati nel documento di notifica.

Si precisa che le CCIAA e TSC, in qualsiasi fase del procedimento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

16. VERIFICA REQUISITI ED ESITO

L'iter istruttorio prevede, la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del proponente e la verifica della domanda di agevolazione, dell'attività esercitata e dell'inerenza dei beni strumentali che compongono l'investimento, la congruità del medesimo, la quantificazione in termini economico finanziari della spesa ammissibile e delle agevolazioni concedibili.

Le domande coerenti con i criteri dell'intervento saranno ammesse ad agevolazione integralmente (il giudizio è favorevole per l'intera proposta di investimento) o parzialmente (il giudizio è favorevole limitatamente a parte dell'investimento).

Le domande non in possesso dei requisiti sono rigettate con note contenenti esaurienti motivazioni, inviate all'indirizzo indicato dal proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, trattenendo agli atti le domande stesse e la documentazione a corredo.

Ciascun soggetto proponente riceverà comunicazione circa l'esito della valutazione della domanda attraverso idonea pubblicazione sull'albo pretorio della Camera di Commercio competente per territorio e tale pubblicazione dovrà considerarsi a tutti gli effetti quale notifica dell'esito della procedura.

I provvedimenti di diniego sono adottati nel rispetto del citato art. 10 bis della legge 241/1990.

A seguito del completamento della fase istruttoria con esito positivo verrà adottato il provvedimento di concessione dell'aiuto.
Il richiedente, sia in fase di presentazione dell'istanza che in fase di liquidazione del contributo, dovrà risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) e rispetto alle verifiche ex articolo 48-bis D.P.R. n. 603/1973. In assenza di tali regolarità verrà negata la concessione delle agevolazioni.

17. RINUNCIA

I beneficiari possono rinunciare in tutto o in parte alle agevolazioni richieste, entro il termine di liquidazione del contributo stesso, mediante comunicazione a mezzo pec al seguente indirizzo:

gare.telematiche@pec.tecnoservicecamere.it.

18. OBBLIGHI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA, CONTROLLI E REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale e commerciale dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data di decorrenza del contributo in conto capitale:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili (esclusi i veicoli) - 5 anni;
- veicoli - 4 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.
Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.
È fatta salva la possibilità per la CCIAA di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate:

- alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario,
- alla sostituzione del bene agevolato con beni analoghi di pari o superiore importo,
- alla presenza di cause di forza maggiore;

di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. La CCIAA potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.

Nell'ipotesi in cui l'impresa agevolata ponga in essere operazioni straordinarie (quali fusione, scissione, conferimento, cessione d'azienda o di ramo d'azienda) e nel caso di affitto dell'azienda, l'agevolazione non sarà soggetta a revoca a condizione che:

- sia effettuata una preventiva comunicazione al soggetto attuatore;
- sia espressamente previsto nel contratto, o in altro atto ad esso collegato, il vincolo al mantenimento della destinazione del bene e alla conservazione di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi ai quali era subordinata la concessione del finanziamento.

Le agevolazioni indebitamente percepite per fatti non imputabili all'impresa saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Si precisa inoltre che il beneficiario è tenuto a integrare i documenti di spesa inserendo il codice CUP secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente. L'impresa dovrà restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento incrementato di 5 punti per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione degli stessi. In tale caso si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il soggetto intermediario con le modalità di cui alla Convenzione stipulata con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, la Banca finanziatrice e il soggetto presentatore della domanda, hanno l'obbligo di informare tempestivamente il soggetto intermediario in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali:

- cessazione dell'attività;
- cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati;
- anticipata estinzione del finanziamento;
- revoca del finanziamento;
- mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

La CCIAA effettuerà:

- idonee verifiche, presso le Banche finanziatrici, sulla presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

La CCIAA si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

19. DIVIETO DI PANTOUFLAGE

Il beneficiario, nel rispetto del contenuto dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Regionale. L'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti".

20. RUP

I responsabili del procedimento (RUP), individuati per competenza territoriale sono:

- Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: Dott. Stefano Carta;
- Camera di Commercio di Sassari: Dott. Pietro Esposito;
- Camera di Commercio di Nuoro: Dott. Carmelo Battaglia.

21. RICORSI

Tutte le determinazioni adottate in conseguenza del presente Avviso, potranno essere impugnate con le modalità di rito.

22. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

23. QUESITI E CHIARIMENTI

Ulteriori informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente Bando ed eventuali chiarimenti resi e comunicazioni potranno essere reperite sui siti internet:

- Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (www.caor.camcom.it)
- Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it)
- Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it)
- Regione Autonoma Sardegna (www.regione.sardegna.it)

I proponenti potranno formulare eventuali quesiti scritti per mezzo pec all'indirizzo gare.telematiche@pec.tecnoservicecamere.it, precisando nell'oggetto "Bando RAS Sardegna commercio 2025".

ACCESSO AGLI ATTI

Gli atti di questo procedimento sono disponibili presso la Regione Autonoma della Sardegna.

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l'istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso. Il diritto di accesso civico è il diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Detto diritto deve essere esercitato secondo le seguenti modalità L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

24. PRIVACY

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del suo Rappresentante Legale, il Presidente della Regione Sardegna pro tempore - presidenza@pec.regione.sardegna.it

La presente Informativa ha carattere generale e ti sarà consentito prenderne visione all'interno della pagina dedicata del sito istituzionale. Si consiglia di controllare regolarmente gli eventuali aggiornamenti disponibili.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 45/3 del 20.12.2023, con il decreto n.12 del 14.02.2024, la Presidente della Regione ha delegato i compiti e le funzioni del Titolare del trattamento ai Direttori generali competenti per materia.

Con successiva determinazione n. 280 del 6 febbraio 2025 sono state delegate le funzioni al Direttore di Servizio (di seguito Delegato del Titolare).

Il Delegato del Titolare, informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate di seguito.

PERCHÈ LA REGIONE SARDEGNA TRATTA TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, senza necessità di acquisire il tuo consenso, per le seguenti finalità

- poter svolgere le funzioni amministrative, tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- per la instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;
- per poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria.
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale

Solo previo tuo specifico consenso, per le seguenti altre finalità:

- per inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Sei parte, come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una Tua richiesta -art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;
- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Regione Sardegna, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;

- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri collegati alla presente procedura e di cui è investita la Regione Sardegna, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento;

QUALI DATI TRATTA LA REGIONE SARDEGNA

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali: nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, trattiamo i dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali", ossia quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" e dati giudiziari;
- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

La maggior parte dei dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il tuo consenso esplicito, che potrai comunque revocare in qualsiasi momento, opponendoti in tutto o in parte al trattamento.

CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. Nella specifica procedura in oggetto sono responsabili del trattamento le singole CCIAA per competenza territoriale in qualità di soggetto attuatore individuato dalla Legge regionale 22/2022 art. 2 comma 4, dalla Delibera di Giunta n. 41/9 del 01/12/2023, resa successivamente definitiva dalla deliberazione della Giunta regionale n. 45/26 del 20/12/2023 e dalla Delibera di Giunta n. 4/160 del 15 febbraio 2024. Ulteriori responsabili e sub responsabili del trattamento possono essere individuati per le attività istruttorie e funzionali alla conclusione del procedimento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.

COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

La Regione tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità relative al procedimento per un periodo di 10 anni.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

L'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.

COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Sardegna ti informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai diritto di conoscere il trattamento dei tuoi dati personali, per questa ragione hai diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e che tali dati vengano messi a Tua disposizione in forma intellegibile;
- ottenere indicazione e, se del caso, copia:

a) dell'origine e della categoria dei dati personali;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) delle finalità e modalità del trattamento;
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;

f) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;

g) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle conseguenze previste per Te, in qualità di interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un Paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale;

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, se interessati, l'integrazione dei dati incompleti;
- revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornirli;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illecitamente, non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati o nel caso in cui abbia revocato il consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, qualora ti sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento, in caso di adempimento di un obbligo legale;
- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:

a) contestazione dell'esattezza dei dati personali;

b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione;

c) esercizio di un Tuo diritto in sede giudiziaria;

- verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai tuoi diritti;
- ricevere, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, i dati personali che Ti riguardano per trasmetterli ad altro Titolare o, se tecnicamente possibile, ottenere la trasmissione diretta ad altro Titolare;
- opporsi, in tutto o in parte:

d) per motivi legittimi, al trattamento dei tuoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) al trattamento dei tuoi dati personali, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, la Regione Sardegna, in qualità di Titolare, informerà i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Tua, ad

eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
Puoi esercitare i tuoi diritti inviando al Titolare del trattamento:
una raccomandata A.R. - una PEC - una e-mail
E' possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link:
https://www.regione.sardegna.it/approfondimenti-privacy/come-far-valere-i-tuoi-diritti
L'indirizzo al quale trasmettere l'istanza ti sarà indicato nell'informativa di cui prenderai visione al momento in cui i tuoi dati verranno trattati. In assenza di un indirizzo specifico potrai sempre rivolgerti agli indirizzi del Titolare o del RPD indicati in questa informativa.
Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile per la protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti riferimenti: viale Trieste 186 – 09123 Cagliari, e-mail rpd@regione.sardegna.it - PEC rpd@pec.regione.sardegna.it

25. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso, si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Allegato:
1. elenco documenti di carattere generale e documentazione tecnica ed economica;
2. domanda di partecipazione (da presentare tramite il portale SIPES).